



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA SINDACALE N. 166 DEL 30/09/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI DAL 1° OTTOBRE 2025 AL 31 MARZO 2026. DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR N°2634 DEL 24.06.2024 E DGR N°4843 DEL 28.07.2025- MISURE PERMANENTI/STRUTTURALI E MISURE TEMPORANEE DI EMERGENZA DI I E II LIVELLO.

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente

IL SINDACO

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il DL n°155/2010 del 13/10/2010 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

VISTA la LR n°24/2006 11/12/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”, ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

VISTA le DGR n°593/2013 del 11/09/2013 DGR n°449/2018 del 02/08/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, sottoscritto in data 25/07/2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente; avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche in riferimento alle procedure di infrazione UE;

CONSIDERATO che tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza;

RICHIAMATA la DGR. n. 7095/2017 e in particolare l'Allegato 2 - come integrata dalla DGR. n. 712 del 30/10/2018 e successive DGR, che ha approvato inizialmente i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione dell'art.2

dell'Accordo di programma di bacino padano e che nello specifico ha individuato le misure temporanee omogenee di 1° e di 2° livello da applicarsi in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento;

CONSIDERATO che la citata DGR. n. 7095/2017 del 18/09/2017 prevedeva due tipologie di misure per il miglioramento delle qualità dell'aria articolate su due livelli: 1) misure di tipo strutturale/permanenti, la cui attuazione ed applicazione discende direttamente dal provvedimento regionale; 2) misure temporanee omogenee che si aggiungono alle misure permanenti;

VISTA la DGR. n. 2055 del 31/07/2019 che ha esteso a tutto l'anno le limitazioni strutturali della circolazione, a partire dal 1° gennaio 2020 e ha introdotto il nuovo sistema move-in, alternativo al sistema dei blocchi strutturali del traffico;

RILEVATO comunque che il sistema move-in non può considerarsi alternativo al sistema di blocchi straordinari del traffico, afferente alle misure temporanee da applicarsi durante le condizioni atmosferiche più critiche, ma rappresenta una deroga chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti alternativa alle sole limitazioni permanenti;

VISTA la DGR Lombardia n. 3606/2020 del 28/09/2020 "misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19".

VISTE le comunicazioni di Regione Lombardia ai ns. atti con prot. gen. 78685/2020 del 05/10/2020 e nota ai ns atti con prot. gen.100985/2021 del 06/10/2021, con le quali si illustravano le novità introdotte dalla D.G.R. n° 3606 del 28 settembre 2020 e dei relativi allegati esplicativi;

PRESO ATTO CHE, nella nota regionale ai ns atti con prot. gen.100985 del 06/10/2021, viene ribadita la necessità di predisporre Ordinanza Sindacale comunale, anche per il Comuni ricadenti nella Fascia 1 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, quali il Comune di Sesto San Giovanni, per l'attuazione delle misure temporanee che si dovessero presentare in occasione del perdurare dell'accumulo di inquinanti nell'aria;

VISTA la DGR Lombardia n. 6545 del 20 giugno 2022" misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti".

VISTO la nota Regionale ai nostri atti con prot. gen. n. 37565/2022 del 07/04/2022 "misure per il miglioramento della qualità dell'aria e nuove disposizioni per la segnaletica stradale relativa ai divieti della circolazione per i veicoli più inquinanti.".

VISTA la DGR Lombardia n. XII/1008 del 25/09/2023 "misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli più inquinanti - modifiche alla D.G.R n. 3606/2020";

VISTO la nota regionale ai nostri atti con prot. gen. n.120290/2023 del 13/11/2023 esplicativa della DGR Lombardia n. XII/1008 del 25/09/2023. In particolare, riporta che "per le misure temporanee relative al solo traffico si applicano ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2, (tra cui il Comune di Sesto San Giovanni) i quali possono predisporre le relative ordinanze attuative. Altri Comuni hanno invece la facoltà di aderire volontariamente alle limitazioni temporanee predisponendo le relative ordinanze sindacali."

PRESO ATTO CHE l'Allegato 1 della stessa DGR. n. XII/1008 del 25/09/2023 è entrato in vigore dal 1° di aprile 2024 e ha aggiornato il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti sostituendo le disposizioni dell'Allegato 1 alla DGR n. 3606 del 28/09/2020 con nuove limitazioni per i veicoli di classe 0 e 1 alimentati a gas (metano e GPL) in modo esclusivo o bi-fuel ed estendendo a tutto l'anno le limitazioni per i veicoli di classe Euro 4 diesel.

CONSIDERATO CHE successivamente alla Direttiva europea 50/2008 è stata approvata ad aprile Ordinanza n. 166 del 30/09/2025 pag. 2/6

2024 la nuova Direttiva per il miglioramento della qualità dell'aria, dal Parlamento europeo che prevede dei limiti più stringenti rispetto a quelli attuali;

VISTA la necessità di attuare nuove misure da parte della Regione Lombardia per la qualità dell'aria tramite l'approvazione della Delibera n.2634/2024 del 24/06/2024 e l'avvio dell'aggiornamento del Piano regionale (Delibera n. 2882 del 29 luglio 2024);

VISTA la DGR XII/2634 del 24/06/2024 che all'Allegato 3 ha sostituito l'Allegato 3 della precedente d. DGR G.R. n. XII/1008 del 25 settembre 2023 relativamente alle misure temporanee per la qualità dell'aria. Preso atto che tali disposizioni sono entrate in vigore dal 1° ottobre 2024 e riguardano il semestre "invernale" dal 1° ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo;

PRESO ATTO delle recenti disposizioni della Legge nazionale n°105/2025 del 18/07/2025 e della DGR 4843/2025 del 28/07/2025, nello specifico di posticipare di un anno l'applicazione delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel, modificando le previsioni introdotte nell'Allegato 1 della DGR. n.2634/2024 (misure permanenti /strutturali). Pertanto, le limitazioni per gli autoveicoli euro 5 diesel entreranno in vigore progressivamente non più a partire dal 1° ottobre 2025 ma dal 1° ottobre 2026 (dal 1° ottobre 2026 per le autovetture categoria M1, dal 1° ottobre 2027 per le categorie M2, N1 e N2 e dal 1° ottobre 2028 per tutte le altre categorie) nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

VISTO che la Delibera regionale DGR 4843/2025 del 28/07/2025 va ad integrare e sostituire integralmente le misure permanenti/strutturali precedentemente emanate nel 2024 in particolare abroga e sostituisce integralmente l'allegato 1 della DGR. n. XII/1008 del 24 giugno 2024 e l'allegato 2 dedicato al Mo.Ve.In..

VISTO che l'allegato 3 della DGR. n. XII/1008 del 24/06/2024 non viene abrogata e rappresenta quindi l'ultimo aggiornamento in vigore per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione degli Accordi del Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo (misure temporanee).

CONSIDERATO CHE, ai fini della presente Ordinanza, i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera e le relative disposizioni limitatamente alle misure temporanee omogenee, sono descritti nell'Allegato 3 alla DGR XII/2634 del 24/06/2024;

PRESO ATTO CHE, l'Allegato 3 alla DGR XII/2634 del 24/06/2024 prescrive l'attivazione delle misure temporanee di 1° livello dopo 2 gg di superamento consecutivo del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 e l'attivazione delle misure temporanee di 2° livello dopo 7 gg su scala provinciale. Nello specifico, il blocco del traffico è da applicarsi nella fascia diurna dalle 7.30 alle 19.30 limitatamente ai veicoli più inquinanti.

VISTA la comunicazione di Regione Lombardia ai ns. atti con prot. gen. n°98529/2024 del 20/09/2024, con cui si illustrano le novità introdotte dalla DGR n°2634/2024 del 24/06/2024, in cui viene ripotato che *"i controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee sono effettuate dai Comuni attraverso i propri organi di controllo ... e le sanzioni applicabili sono individuate dalla normativa regionale vigente e possono essere rafforzate da specifiche ordinanze emanate dai singoli Comuni"*.

VISTO quanto sopra, si ribadisce la necessità di emanare Ordinanza Sindacale comunale, per l'attuazione delle misure temporanee che si dovessero presentare in occasione del perdurare dell'accumulo di inquinanti nell'aria;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs n°267/2000 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 56 dello Statuto del Comune di Sesto San Giovanni;

ORDINA

In tutto il territorio del Comune di Sesto San Giovanni, fino a nuove disposizioni regionali:

MISURE STRUTTURALI PERMANENTI per la limitazione del traffico veicolare

Sulla base delle disposizioni regionali (Allegato n°1 alla DGR n 4843 del 28 luglio 2025) sono in vigore le seguenti limitazioni permanenti della circolazione per i veicoli più inquinanti:

- veicoli Euro 0 e Euro 1/I di tutte le alimentazioni (benzina, diesel, metano e gas GPL) e Euro 2/II e Euro 3/III diesel dal lunedì al venerdì escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, tutto l'anno;
- veicoli Euro 4/IV diesel dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali dalle ore 7:30 alle ore 19:30, tutto l'anno;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 dal lunedì alla domenica a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l'anno in tutto il territorio regionale;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1;
- autobus cat. M3 alimentati a gasolio per uso trasporto pubblico locale TPL Euro 0-1-2 diesel su tutto il territorio regionale e permanentemente per tutto l'anno, 24 ore su 24. Dal 1° gennaio 2024 divieto nazionale di circolazione delle cat. M2 e M3, adibiti a TPL, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3/III compresa (articolo 4, DL n.121/2021).

Viene inoltre introdotta in modo graduale tra le limitazioni permanenti per i veicoli di classe Euro 5/V diesel a partire da ottobre 2026 in base al seguente calendario di avvio: autoveicoli (categoria M1) dal 01/10/2026; autoveicoli di categoria M2 e N1 e N2 dal 01/10/2027 e per gli altri autoveicoli categorie N3 e M3 dal 01/10/2028 nelle aree urbane con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE I e II livello

In tutto il territorio del Comune di Sesto San Giovanni, sulla base dell'allegato ALLEGATO 3 - DGR XII/2634 del 24/06/2024 e della presente Ordinanza, nel semestre invernale dal 01/10/2025 fino al 31/03/2026 si applicheranno le misure temporanee omogenee articolate su due livelli:

- attivazione delle misure di 1° Livello – arancio, da attivarsi dopo 2 giorni consecutivi di superamento misurato nelle stazioni di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

- attivazione delle misure di 2° livello - rosso, da attivarsi dopo il 7° giorno di superamento consecutivo misurato nelle stazioni di riferimento del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 7 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:

- 1) Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle 7:30 alle 19:30 dei seguenti veicoli:
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;
- 2) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in

- presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- 3) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
 - 4) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
 - 5) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
 - 6) Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSASF (<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/>);
 - 7) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
 - 8) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

- 9) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

Non attivazione del livello successivo a quello in vigore

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Misurazioni delle polveri sottili - PM10

Le misure temporanee si attivano sulla base del sistema di monitoraggio ad articolazione provinciale, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³), come sopra definito. S'intende per concentrazione del PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attivi del programma di valutazione posizionati sul territorio delle singole province.

I dati monitorati vengono validati da ARPA Lombardia e messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia, attraverso l'applicativo informatico, pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it

DISPONE

- che le misure temporanee di I o II livello si applichino sempre al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera, secondo la procedura sopra descritta anche a chi aderisce al sistema MoVe-In, introdotto dalla DGR n°2055/2019 del 31/07/2019 e vigente Allegato 2 della DGR 4843/2025 del 28/07/2025;

- che valgono le eccezioni, in riferimento alle misure di cui al punto 1, in particolare sono esclusi dal fermo della circolazione ai sensi dell'art. 13 della LR n°24/2006 i veicoli elencati dell'Allegato 3 della DGR XII/2634 del 24/06/2024;
- che il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizzzi una delle due seguenti condizioni:
 1. si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³;
 2. la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti;
- che il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Il controllo della presente Ordinanza è demandato al Corpo di Polizia Locale.

In caso di accertamento delle violazioni verranno irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della LR n°24/2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR n°1199/1977 del 24/11/1977 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
30/09/2025**

**Il Sindaco
(DI STEFANO ROBERTO)
con firma digitale**